



Il Fondo di garanzia per le PMI

19 gennaio 2024

Copyright © 2023 by Mediocredito Centrale S.p.A - All rights reserved.



La nuova operatività del Fondo nel 2024

L'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (di seguito "DL Anticipi"), convertito, con modificazioni, alla Legge 15 dicembre 2023, n.191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.293 del 16 dicembre 2023, ha introdotto alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo.

In particolare prevede ai sensi del comma 1 l'adozione, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, una serie di deroghe alle ordinarie modalità di funzionamento del Fondo:

➤ Conferma dell'importo massimo garantito per impresa pari a 5 mln di euro

Si segnala la **sospensione dell'istruttoria di ammissione** relativa alle richieste di garanzia che riguardano **le imprese PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro** che presentano richiesta di agevolazione a valere sui Regolamenti de minimis e sui Regolamenti di esenzione, **in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea di un metodo di calcolo dell'intensità di aiuto.**

➤ Gratuità dell'intervento del Fondo in favore delle imprese di micro dimensione

Metodo dei c.d. Premi esenti per il calcolo dell'ESL

Il metodo dei Premi Esenti, operativo dal 29 febbraio 2024, potrà essere applicato alle garanzie del Fondo concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti di esenzione, qualora:

- Il soggetto beneficiario finale sia una PMI o un professionista, come definiti dalle Disposizioni Operative, e
- **l'importo garantito totale sia superiore a € 2,5 mln e fino a € 5 mln**

Tale metodo prevede l'applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di rating del soggetto beneficiario finale determinata ai sensi del modello di valutazione del Fondo, come illustrato in tabella.

Classe Rating FDG	Premio «esente» annuo
1	0,8%
2	
3	2,0%
4	
5	3,8%
6	4,3%
7	4,8%
8	5,3%
9	5,8%
10	6,3%
11 – 12	Non applicabile

Metodo dei c.d. Premi esenti per il calcolo dell'ESL

Nei casi in cui non sia possibile la determinazione della classe di valutazione del soggetto beneficiario finale attraverso il modello di valutazione del Fondo, il premio annuo sarà fissato pari:

1. al **3,8 %** ovvero
2. al premio che sarebbe applicabile alla **impresa controllante**, qualora esistente, sulla base della precedente tabella.

L'ESL sarà determinato calcolando la differenza tra premio teorico di mercato totale e l'importo dell'eventuale commissione *una tantum* per l'accesso al Fondo

Il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell'importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell'operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione

Sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework

La Commissione europea ha autorizzato la misura del Fondo a valere sulla Sezione 2.1 del TCF.

Ciò permetterà al Fondo, **fino al 30/06/2024**, di concedere garanzie a PMI e mid cap fino ad un massimo di **€ 2,25 mln per garanzie concesse** ai sensi della Sezione 2.1 del TCF (al netto di eventuali altri aiuti avuti sulla medesima Sezione 2.1 del TCF).

Quindi, fermo restando il limite massimo di euro 5 mln di importo garantito per impresa:

per le PMI sarà possibile:

- ✓ concedere garanzie ai sensi dei regimi de minimis e dei regimi d'esenzione **fino a € 2,5 mln, calcolando l'aiuto con il metodo "standard"**
- ✓ concedere garanzie ai sensi dei regimi de minimis e dei regimi d'esenzione **fino a € 5 mln, calcolando l'aiuto con il metodo dei "premi esenti"**
- ✓ concedere garanzie ai sensi **della Sezione 2.1 del TCF fino a € 2,25 mln**

per le mid cap, su cui oggi non siamo operativi, sarà possibile concedere garanzie ai sensi **della Sezione 2.1 del TCF fino a € 2,25 mln.**

Il Gestore, nelle more del censimento della misura 2.1 TCF sui registri di aiuto nazionali, sta apportando le modifiche informatiche necessarie per avviare l'operatività della misura.

Il Gestore sta collaborando con il MIMIT e la Banca d'Italia per arrivare alla definizione di un nuovo metodo di calcolo "ad hoc" del premio teorico di mercato per la concessione di garanzie a PMI e mid cap ai sensi dei regimi de minimis e dei regimi d'esenzione fino a euro 5 mln.

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Rimodulazione delle percentuali di copertura

Fascia	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimento, Nuova Sabatini, PMI Innovative	Finanziamento del rischio	Microcredito, Importo ridotto, Start-up, Start-up innovative e incubatori certificati
1	55%	80%	50%	80%
2				
3	60%	80%	50%	80%
4				
5	n.a.	n.a.	n.a.	

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Modifiche operative per le operazioni di importo ridotto e di microcredito

- Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni di importo ridotto:
 - **fino a 40 mila euro** per le richieste presentate in **garanzia diretta e da soggetti garanti non autorizzati**;
 - **fino a 80 mila euro** per le richieste presentate in **riassicurazione da soggetti garanti autorizzati**.
- Per le operazioni di **importo ridotto** di cui al punto precedente e per le operazioni di **microcredito fino a 50 mila euro**, è prevista **l'applicazione del modello di valutazione del Fondo** (esclusivamente per la determinazione della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio) **per tutti i soggetti beneficiari finali che sono in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate**;
- Gli importi massimi definiti dalla norma sono da considerarsi **per singolo soggetto beneficiario finale**

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Estensione dell'intervento del Fondo agli enti del terzo settore

- Sono ammissibili gli enti del terzo settore iscritti al **Registro unico nazionale del Terzo settore** (RUNTS) e al **Repertorio economico amministrativo** (REA) presso il Registro delle imprese
- Garanzia concessa **senza la valutazione del merito creditizio** del beneficiario finale
- L'importo max. delle operazioni è pari a **60 mila euro**.

N.B. Il plafond riguarda la singola operazione e non l'esposizione complessiva del beneficiario finale nei confronti del Fondo

- Percentuale di copertura pari all'**80%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione

Gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno accedere alla garanzia del Fondo, qualora la garanzia sia rilasciata per il tramite di una apposita sezione speciale istituita mediante accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze.

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Estensione dell'intervento del Fondo alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid-cap)

Tale disposto normativo è sospeso in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea di un metodo di calcolo dell'intensità di aiuto.

Si specifica che:

- Il limite dei dipendenti fa riferimento alle **ULA** e viene calcolato tenendo conto **delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese;**
- La nuova definizione di mid-cap **si applica anche nell'ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti**, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2024
- È prevista l'applicazione di una **commissione "una tantum" pari all'1,25%** dell'importo garantito dal Fondo

Fascia	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimento	Start-up innovative e incubatori certificati	Start-up
1	30%	40%	40%	40%
2				
3				
4				
5	n.a.	n.a.		

Ulteriori modifiche a carattere permanente

Modifiche all'applicazione della commissione per il mancato perfezionamento

- La commissione **non viene applicata** alle operazioni di **riassicurazione**.
- Nel caso di garanzia diretta, la commissione viene applicata a tutti quei soggetti richiedenti la cui percentuale annua di non perfezionamento delle operazioni finanziarie garantite superi la soglia del **5%**.

Modifica dell'importo minimo delle obbligazioni previsto dall'art.15, comma 2 del DL Sostegni-bis

- Ridotto a **500 mila euro l'importo minimo delle obbligazioni** che possono essere incluse nei portafogli garantiti ai sensi dell'art.15 del DL Sostegni-bis

Le sezioni speciali ai sensi del decreto Fund Raising



La Sezione speciale costituita ai sensi del decreto Fund Raising

Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici o banche per incrementare la dotazione del Fondo

DECRETO MISE-MEF DEL
26 GENNAIO 2012

I contributi apportati da altri enti e organismi pubblici, ai sensi dell'art. 5 del decreto c.d. «fund raising» del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, possono incrementare la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di Sezioni speciali mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di individuare:

- a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonché le relative tipologie di intervento;
- b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;
- c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo; **per le risorse delle regioni è prevista una dotazione minima fissata a € 5 mln**

Le modalità di intervento delle sezioni speciali

Singole operazioni

Innalzamento percentuali di copertura

- Garanzia diretta: **fino all'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria
- Riassicurazione: **fino al 90%** dell'importo garantito dal soggetto garante.

Gratuità delle commissioni di accesso al Fondo

- Abbuoni di commissioni

Portafogli di finanziamenti

- **Incremento della *tranche junior***
- **Copertura diretta di una quota della *tranche mezzanine*** o, in alternativa, nel caso in cui la copertura della *tranche mezzanine* sia realizzata da altri soggetti garanti, la concessione in favore di questi ultimi di una **controgaranzia pari all'80%**.

Portafogli di obbligazioni

- **Incremento della copertura a valere su risorse regionali rispetto a quelle ordinarie del Fondo previste dall'art.15 del DL Sostegni-bis, variabile tra l'11% e il 25% in funzione della PD media di portafoglio**

Le Sezioni speciali attive

	Garanzia diretta	Riassicurazione
Emilia-Romagna	✘	Incremento fino al 90% della copertura del Fondo
Provincia autonoma di Trento	Incremento fino all'80% della copertura del Fondo per operazioni superiori a € 300 mila	Incremento fino al 90% per operazioni pari o inferiori a € 300 mila
Toscana	✘	Incremento fino al 90% della copertura del Fondo
Valle d'Aosta	Incremento fino all'80% della copertura del Fondo	Incremento fino al 90% della copertura del Fondo

In corso di attivazione:

- Veneto: incremento fino **all'80% per la garanzia diretta** e fino **al 90% per la riassicurazione**
- Piemonte: incremento fino **all'80% per la garanzia diretta su operazioni superiori a € 75 mila** e fino **al 90% per la riassicurazione su operazioni superiori a € 25 mila**